D.D.S. n. 9 /2016

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

C.F. 80010770875

Il Dirigente Capo del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche, approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato dall' art. 11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTA l'istanza del 01/06/2016 prot. REINV / IMSUD / INSIC /343 / bov della Soc. SNAM Rete Gas S.p.A. (Snam RG), assunta al protocollo di quest'Ufficio al n°107232 il 01/06/2016 e successiva integrazione del 06/07/16 prot. REINV / IMSUD / INSIC / 432 / bov 131426, pervenuta in pari data prot. n. 131426, intesa ad ottenere la concessione per l'attraversamento in subalveo del "Vallone Piano Sena Villaletta, Fonte Sciara, S. Nicola" con una tubazione in acciaio del diametro nominale di mm. 150 (6") spessore 7,10 mm.

convogliante gas metano alla pressione massima di progetto di 75 bar, individuato al N.C.T. come Vallone delle Sciare nel Comune di Bronte tra la p.lla 163 del Fg. 70 e la p.lla 303 del Fg.77, (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche [G.U.R.I. n.260 del 15/11/1938] al n. 271 e poi trasferito alla Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970, n.1503);

VISTA la planimetria catastale ove si evince che l'attraversamento interessa l'area demaniale posta tra la p.lla 163 del Fg.70 e la p.lla 303 del Fg.77 del Comune di Bronte;

VISTA la quietanza di pagamento di € 208,95 trasmessa con la nota prot. n. REINV/IMSUD/INSIC/343/bov del 01/06/2016 ed assunta al prot. n.107232 di quest'Ufficio il 01/06/2016 relativa alla cauzione pari ad una annualità;

VISTA la quietanza di pagamento di € 208,95 trasmessa e assunta come sopra citato afferente al canone per l'anno 2016;

VISTO il P.A.I. da cui risulta che le opere di cui trattasi non insistono in aree a pericolosità geomorfologica e/o idraulica;

VISTA la documentazione agli atti relativa al N.O.I.;

CONSIDERATO che per effetto delle predette opere può essere assentita la concessione per anni 6 (sei) decorrenti dalla data della presente;

RITENUTO di assentire alla Soc. SNAM Rete Gas S.p.A. (Snam RG), con sede legale in Piazza Santa Barbara n°7, San Donato Milanese (Mi) la concessione di che trattasi.

D E C R E T A

Art. 1 Per i motivi espressi in premessa è assentita alla Soc. SNAM Rete Gas S.p.A. (Snam RG) la concessione per l'attraversamento del "Vallone Piano Sena Villaletta, Fonte Sciara S. Nicola" in territorio del Comune di

Bronte, così come evidenziato nel Nulla Osta del Genio Civile di Catania con nota prot. n. 27730 del 16/02/2016;

Art. 2 La concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) successivi e continui decorrenti dal presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da questo Ufficio e verso il pagamento del canone annuo anticipato da adeguarsi ai successivi aggiornamenti ISTAT previsti;

Art. 3 Il canone annuo di concessione dovrà essere versato in rate annuali anticipate a partire dal 2016, (determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 21/12/1961, n.1501, aumentato come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 02/10/1981, n. 546 e dall'art. 7 del D.M. 02/03/199, n. 258). Detto canone dovrà essere rivalutato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/12/1993, n. 537, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10 e dovrà essere versato in rate annuali anticipate, entro il 30 maggio di ogni anno, mediante versamento su c/c postale n. 12202958, intestato a **"Cassiere Regione Siciliana – Unicredit S.p.A. – Ufficio Provinciale di Catania"** con espressa indicazione, in corrispondenza della causale, dei dati identificativi del versante, la motivazione del versamento ed il capitolo di entrata relativo **2622**. In alternativa è possibile procedere al pagamento mediante bonifico bancario all'IBAN IT33C0200816939000300005449 intestato alla Cassa Regionale menzionando le causali prima indicate.

Art. 4 A garanzia del pagamento del canone di cui all'art. 2 il concessionario

ha già costituito cauzione per la somma di € 208,95 (euro duecentootto/95) tramite pagamento postale PPY 352 del 29/02/2016 ;

L'amministrazione regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 5 Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente. Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

Art. 6 La ditta concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private e comunque incaso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque. Oltre alle sopra esposte indicazioni, la ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

Art. 7 Il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio

insindacabile dell'Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;

b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque ne abbia fatto un uso irregolare;

c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

Art. 8 La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La revoca sarà comunicata al concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa , ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del codice civile.

Art. 9 La quietanza del versamento relativa al canone dovrà essere trasmessa tempestivamente all'amministrazione concedente.

Art. 10 In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi legali.

Art. 11 La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Art. 12 Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dell'area demaniale oggetto della Concessione, lasciando la stessa

sgombera di materiali di risulta. In caso di inadempimento ilconcedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al concessionario.

Art. 13 L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 14 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 15 Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Art. 16 Essendo il contratto stipulato per un tempo determinato, non occorrerà per porre termine alla Concessione, alcuna reciproca disdetta. Sarà cura però, del concessionario comunicare rinunzia al concedente.

Art. 17 Qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 18 Qualora la Prefettura rilasciasse certificazione antimafia ad esito positivo, la concessione deve intendersi nulla ed il concessionario si impegna a ripristinare a suo carico e spese, i luoghi oggetto di concessione secondo le modificazioni effettuate e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente.

Art. 19 Per quanto non previsto nella presente Concessione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 20 Ilconcedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 21 Tutte le spese inerenti la presente Concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del concessionario.

Catania, 11 SET. 2016

Il 7 0 4 d 2

Il Dirigente Capo Servizio

(dott. ing. S. G. Ragusa)

Il Dirigente della U.O. 9

(dott. ing. Giovanni Spampinato)